



LA P.I. - STRUMENTO COMPETITIVO A SOSTEGNO DELLE PMI SICILIANE

CORSO BASE SULLE VARIE FORME DI TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Palermo, 2-3 Dicembre 2013

Ing. Marco Cali

www.brevetti.sicilia.it

- **PREMESSA**
- **INTRODUZIONE**
- **LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**
- **IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**
- **LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE**
- **IL MARCHIO**
- **IL BREVETTO PER INVENZIONE**
- **IL BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ**
- **IL BREVETTO PER LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI**
- **IL DISEGNO E MODELLO INDUSTRIALE**
- **LE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI**
- **LE INFORMAZIONI RISERVATE**
- **DIRITTO D'AUTORE**
- **CONTRAFFAZIONE**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Parole di linguaggio comune che riguardano la Proprietà Intellettuale sono:

brevetto **licenze** **tecnologie** **copyright**

opera di design **investimenti** **marchio**

commercializzare **software** **ricerca**
beni immateriali **acquistare**

disegni e modelli **segreto industriale**
innovazione **banche dati** **vendere**

nuove varietà vegetali **distribuire** **applicazioni**
sviluppo

produrre **contratti** **S.I.A.E.**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it



Ing. Marco Calì
www.brevetti.sicilia.it


La P.I. rappresenta l'intersezione tra gli aspetti:

legali, **tecnici** e **commerciali**

LEGGE



TECNICA



**PROPRIETA'
INTELLETTUALE**



COMMERCIO



Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Ordiniamo le parole incontrate ed affermiamo che la **PROPRIETA' INTELLETTUALE** è schematizzabile:

PROPRIETA'	brevetto	disegni e modelli	segreto industriale		
INDUSTRIALE	marchio	nuove varietà vegetali			
DIRITTO D'AUTORE	software	opera di design		copyright	
		S.I.A.E.	banche dati		
LEGALI	leggi	licenze	contratti	investimenti	beni immateriali
TECNICI	innovazione	ricerca	sviluppo	tecnologie	applicazioni
COMMERCIALI	produrre	distribuire	commercializzare	vendere	acquistare

Abbiamo quindi il coinvolgimento di grandi settori:

INDUSTRIA	CREATIVITA'	
LEGALE	TECNICO	COMMERCIALE

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it



Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

INTRODUZIONE 1/3

Brevetti, marchi, design, diritto d'autore e le altre forme di privativa di proprietà intellettuale sono espressione di **innovazione** e strumento spesso necessario per il trasferimento di nuove tecnologie e conoscenze.

Sia per le imprese, che per i centri di ricerca i diritti di proprietà intellettuale **possono costituire un importante strumento** di marketing, in quanto possono migliorare la percezione e l'apprezzamento dei risultati della ricerca sia industriale che accademica, oltre che per i prodotti o servizi in cui detti risultati vengono incorporati.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

OECD *Multilingual Summaries: Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation*

Summary in Italian

L'innovazione è fondamentale per il successo dell'economia.

In molti Paesi dell'OCSE, gli investimenti delle imprese nel capitale basato sulla conoscenza (KBC) sono per numerosi anni aumentati più rapidamente rispetto agli investimenti nel capitale fisico.

Gli investimenti delle imprese nel KBC contribuiscono a stimolare la crescita e la produttività. Studi condotti per l'Unione europea e gli Stati Uniti mostrano che gli investimenti delle imprese nel KBC contribuiscono alla crescita media della produttività del lavoro per una quota percentuale dal 20 al 34%.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

INTRODUZIONE 2/3

Generalmente, la tutela dalla proprietà intellettuale migliora l'immagine dei prodotti ed i consumatori tra prodotti simili preferiscono quello con un marchio registrato o quello contenente uno o più brevetti, perché segno di un elevato grado di innovazione e di attenzione per la ricerca e protezione di soluzioni nuove.

Gli intellectual property rights in particolare per le imprese costituiscono importanti **beni immateriali **iscrivibili in bilancio**. In quanto diritti di esclusiva per l'uso di innovazioni possono generare entrate, sia mediante un impiego diretto da parte del titolare, sia per un uso indiretto, tramite la stipula di contratti di licenza, vendite o ipoteca.**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Convegno sul tema giovedì 28 novembre 2013 presso l'auditorium Veneto Banca a Montebelluna

Quelle stesse imprese, che in passato hanno investito il loro capitale soprattutto in assets materiali (macchine, capannoni, prodotti), riservano ora una crescente attenzione all'investimento in "beni immateriali" – ha spiegato il Presidente di Unindustria Treviso, Alessandro Vardanega -. **Tra questi proporrò di considerare anche il valore del capitale umano** perché, alle regole attuali, un macchinario fa parte dell'attivo patrimoniale mentre assumere un Premio Nobel è un costo. **Credo si debba superare questa situazione ma al lavoro teorico per definire nuovi modelli di valutazione si deve affiancare un nuovo quadro giuridico internazionale per inserire tali indici tra le norme contabili che definiscono il patrimonio di un'azienda.** E' un lavoro complesso ma necessario a prendere atto, anche formalmente, che l'economia, e il mondo, sono cambiati".

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

INTRODUZIONE 3/3

Le tutele di natura industriale in Italia
vengono concesse dal Ministero dello Sviluppo
Economico attraverso la Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Fritz Machlup (1902 – 1983), economista austriaco.

Famosa citazioni di Fritz Machlup:

Se non avessimo un sistema brevettuale, sarebbe irresponsabile raccomandare di istituirne uno. Visto che già lo abbiamo da tanto tempo, sarebbe irresponsabile raccomandarne l'abolizione.

(da "An Economic Review of the Patent System", U.S. Senate, Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights, Study No. 15, pp. 79-80, 1958)

Crea valore dalla tua attività: se non avessimo strumenti di tutela esistenti in tutti i paesi del mondo, potremmo pensare di crearne di altri più vicini alle nostre esigenze.

Visto che già li abbiamo ereditati da tanto tempo, sarebbe da irresponsabili non usarli.

Possiamo sicuramente contribuire a modificarli.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 1/2

Con l'espressione Proprietà Intellettuale si indicano tutti i beni materiali ed immateriali che riguardano l'attività intellettuale dell'uomo e coinvolge aspetti tecnici, giuridici ed economici. Le varie forme di tutela che si possono attuare su questi beni vengono generalmente individuate con il termine diritti connessi alla Proprietà Intellettuale.

L'espressione ha iniziato a diffondersi sempre di più a partire dagli anni '80 e dopo gli accordi di TRIPs Marrakech del 1994 attuatisi all'interno del WTO, dove si sono stabiliti i requisiti fondamentali che le leggi di tutti i paesi aderenti devono indicare per tutelare i brevetti, i marchi, le opere d'autore, le indicazioni geografiche, il disegno industriale e tutte le altre attività "creative" dell'uomo, il termine Proprietà Intellettuale è ormai univocamente utilizzato.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 2/2

In Italia, così come in altri paesi, si è mantenuta una separazione anche sul piano legislativo di questi diritti: proprietà industriale e diritto d'autore.

La Proprietà Industriale è legiferata dal D. Lgs. 30/2005 e dalle successive modifiche allo stesso.

Il Diritto d'Autore è legiferato dalla L. 633/41 ed anche in questo caso dalle successive modifiche.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 1/3

Il D. Lgs. n. 30 del 10/02/2005 noto con l'acronimo di CPI (Codice della Proprietà Industriale), ha introdotto nel sistema italiano una regolamentazione organica alla acquisizione, tutela, attuazione e difesa dei diritti di proprietà intellettuale, riordinando ed accorpendo tutte le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti esistenti fino a quella data.

Il testo unico sulla proprietà industriale incorpora un'intensa attività di semplificazione burocratica e una sintesi organizzata delle disposizioni preesistenti, ma introduce anche molti elementi di novità nelle procedure, nella gestione amministrativa e nella tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale. Con le successive modifiche, come ad esempio l'introduzione dell'esame tecnico alle domande di brevetto o le opposizioni alle nuove richieste di marchi, si mantengono vive ed attuali le esigenze di continua innovazione dell'ambito di tutela.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 2/3

Basta soffermarsi sui primi due dei 246 articoli del CPI per capire la vastità di aspetti che racchiude.

Il primo articolo infatti afferma che ai fini del CPI, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Il secondo articolo precisa che i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dallo stesso codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 3/3

Sono oggetto di **brevettazione** le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

Sono oggetto di **registrazione** i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

Al comma quattro si afferma che sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 1/3

La legge 633 del 22/04/1941 nota come Legge sul Diritto D'Autore, legifera la tutela delle opere definite dell'ingegno che siano di carattere creativo indipendentemente dall'ambito di applicazione. Anche in questo caso gli aspetti tutelabili sono tanti.

L'art. 2 della sopracitata Legge infatti afferma che sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;**
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 2/3

- 3) **le opere coreografiche e pantomimiche**, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) **le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative** simili, compresa la scenografia;
- 5) **i disegni e le opere dell'architettura**;
- 6) **le opere dell'arte cinematografica**, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 7) **le opere fotografiche** e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE 3/3

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1,
... Sono altresì protetti ... (omissis) ... le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore

intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Ad esempio per la dottrina e la giurisprudenza questa forma di tutela si applica alle pagine web.

Infatti i siti raccolgono e presentano al pubblico una pluralità di informazioni (testi, immagini, suoni) che sono poi disposti in forma metodica o sistematica (in una pagina o in pagine diverse) ed accessibili individualmente.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL MARCHIO 1/3

Il marchio è un “segno” che fornisce l’informazione per distinguere i prodotti realizzati o i servizi forniti da un’impresa rispetto a quelli analoghi delle altre aziende.

Il marchio è uno strumento tecnico, giuridico ma prevalentemente commerciale ad uso di individui ed aziende, che consente loro di ottenere l’esclusività relativamente alla classe di prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la tutela.

Il marchio spesso permette di ottenere una posizione unica in riferimento a un determinato mercato.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL MARCHIO 2/3

Il marchio con valore in Italia viene concesso dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM, oppure da un Ufficio Regionale che fa capo ad un gruppo di Stati (ad esempio l'Ufficio per Armonizzazione del Mercato Interno – UAMI).

Il marchio è oggetto di **pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.**

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Una volta registrato il proprio marchio, è necessario vigilare che nessuno lo usi o lo imiti per prodotti/servizi identici o simili senza autorizzazione. Per contrastare eventuali imitazioni o contraffazioni, la prima forma di tutela è il ricorso alla **procedura di opposizione** nei confronti della registrazione di un marchio identico o simile da parte di altri soggetti.

La procedura è stata attivata dal luglio 2011, a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 11 maggio 2011 e della Circolare esplicativa n. 582.

In base ad essa, per quello che riguarda le domande di marchio nazionali depositate in Italia, i titolari di diritti anteriori in conflitto con terzi depositari di un brand analogo possono opporsi alla nuova registrazione agendo in via amministrativa.

Questo sistema rappresenta una valida ed efficace alternativa al procedimento giudiziale ordinario, con costi e tempi nettamente inferiori. E' sempre possibile richiedere la nullità di un marchio attraverso il citato procedimento giudiziario.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL MARCHIO 3/3

Nel linguaggio tecnico la registrazione di un marchio è cosa ben diversa dalla registrazione di una impresa e/o della ragione sociale.

Tale registrazione può essere fondamentalmente come tipo denominativo o come tipo figurativo ed a sua volta come marchio individuale se appartiene ad un privato o ad una singola impresa oppure come marchio collettivo se richiesto da consorzi, associazioni o cooperative che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel loro regolamento d'uso.

Tali requisiti, ormai stringenti per l'ottenimento della registrazione, vengono valutati dall'analisi di ciò che è stato già registrato da altri.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL BREVETTO PER INVENZIONE 1/3

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni **nuove** che implicano un'**attività inventiva** e sono atte ad avere un'**applicazione industriale**.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL BREVETTO PER INVENZIONE 2/3

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati;

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL BREVETTO PER INVENZIONE 3/3

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Nel linguaggio tecnico dei brevetti, un'invenzione è generalmente definita come una soluzione nuova ed inventiva ad un problema tecnico.

Tale invenzione può avere come oggetto un

dispositivo, un prodotto, un metodo od un procedimento che risulti completamente nuovo o può anche risultare semplicemente come un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ 1/2

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ 2/2

Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Il modello di utilità è considerato come una invenzione che nasce dal voler migliorare l'usabilità di un prodotto.

Si dice spesso che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL BREVETTO PER LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI 1/3

Anche per la protezione delle varietà vegetali si ricorre a strumenti legali diversi, disciplinati da norme che negli ultimi anni sono state semplificate. Il settore dell'agricoltura e delle foreste ha quindi i propri strumenti per tutelare i propri trovati e gli uffici preposti sanno quanto sia importante economicamente riuscire ad avere una tutela in questo settore.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL BREVETTO PER LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI 2/3

Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costituire può essere:

- a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;**
- b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;**
- c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL BREVETTO PER LE NUOVE VARIETÀ VEGETALI 3/3

Certi che alcuni termini possono risultare complessi, si precisa che per taxon si intende un raggruppamento di organismi reali, distinguibili sia dal punto di vista morfologico che genetico da altri e riconoscibili come unità sistematica, quest'ultima a sua volta può essere posizionata all'interno della struttura gerarchica della classificazione scientifica già nota o costituirne una nuova.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL DISEGNO E MODELLO INDUSTRIALE 1/3

Il disegno (inteso come bidimensionale) o il modello (inteso come tridimensionale) é strumento che tutela gli aspetti estetici e visivi di un prodotto e non quelli tecnici o funzionali.

Il disegno o modello si usa per molti prodotti dell'industria, della moda e dell'artigianato.

Quando si parla di carattere bidimensionale si intendono le decorazioni, le forme, le linee o i colori di un prodotto; quando si parla di carattere tridimensionale si intende la forma di un prodotto.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL DISEGNO E MODELLO INDUSTRIALE 2/3

Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Nel linguaggio tecnico la registrazione di un disegno e modello di un prodotto è cosa ben diversa dalla registrazione di un marchio.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL DISEGNO E MODELLO INDUSTRIALE 3/3

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto dell'industria o dell'artigianato, compresi tra l'altro le singole parti che devono essere assemblate per realizzare il prodotto complesso, anche gli imballaggi, i simboli grafici ed i caratteri tipografici.

Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più elementi che possono essere eventualmente sostituiti, che permettono cioè lo smontaggio ed il montaggio del prodotto.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI 1/3

Si intende per prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:

a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI 2/3

La topografia di un prodotto a semiconduttori é una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;

b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI 3/3

Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti sopra esposti.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LE INFORMAZIONI RISERVATE 1/3

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;**
- b) abbiano valore economico in quanto segrete;**
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LE INFORMAZIONI RISERVATE 2/3

Il CPI precisa i limiti entro i quali le informazioni aziendali possono rientrare nell'ambito della tutela della proprietà industriale.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i **dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LE INFORMAZIONI RISERVATE 3/3

Si potrebbe affermare, come già fatto da altri autori, che la definizione di informazioni aziendali riservate, spesso note come informazioni segrete, coincide nella sostanza con la nozione generalmente del know how e può riguardare dati di qualsiasi genere (ad esempio grafici, modelli, dati elaborati, dati finanziari, sistemi di organizzazione aziendale e commerciale). Si precisa che le singole informazioni possono essere di pubblico dominio, ma una loro speciale combinazione con conoscenze pratiche derivanti da conoscenze particolari, esperienze, prove o studi può implicare per il possessore un significativo vantaggio competitivo. In altri termini, possono rappresentare informazioni che hanno un valore economico, in quanto necessarie affinché si ottimizzino processi di acquisizione, di produzione, o di distribuzione, si riducano i costi o si aumenti la qualità dei propri beni o servizi.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTO D'AUTORE 1/2

Come introdotto nel paragrafo sulla legge 633/41 sul Diritto d'autore le forme espressive tutelabili sono veramente tante e riguardano in sintesi tutto ciò che è espressione dell'opera dell'ingegno.

Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, le opere e le composizioni musicali, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali, le opere coreografiche e pantomimiche, le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, la scenografia, i disegni e le opere dell'architettura, le opere dell'arte cinematografica, le opere fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale se rappresentano carattere creativo e valore artistico ottengono il riconoscimento di opera tutelata mediante diritto d'autore.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DIRITTO D'AUTORE 2/2

E' noto a tutti che questa forma di tutela va ben oltre la vita dell'autore e gli stessi eredi possono beneficiare dei vantaggi economici che scaturiscono dallo sfruttamento delle opere.

In questo diritto rientrano spesso prodotti industriali del design che quindi beneficiano di una duplice tutela, visto che esiste come già detto quella del disegno e modello industriale.

Emerge infine dalla presenza della tutela per i programmi per elaboratore e delle banche dati che anche questa legge è in continuo aggiornamento per soddisfare le varie esigenze che il mondo odierno richiede.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CONTRAFFAZIONE 1/4

Evitare la contraffazione è cosa possibile, infatti come si legge chiaramente nel sito della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, strumenti certamente utili sono la *corretta informazione del valore della Proprietà Industriale e la salvaguardia dei diritti ad essa connessi.*

Si precisa inoltre che la contraffazione si verifica quando *segni distintivi o marchi già registrati ed attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da soggetti terzi e non autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari, o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione.*

La contraffazione inoltre si verifica anche quando il consumatore viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CONTRAFFAZIONE 2/4

Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) ci fornisce una ulteriore definizione di merci che si ritengono contraffatte:

le merci, compreso il loro imballaggio, qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figurì tale segno), anche presentato separatamente, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CONTRAFFAZIONE 3/4

Da quanto sopra detto emerge chiaramente cosa si intende per contraffazione e cosa quindi non si è autorizzati a fare eppure come riportato nell'ultima relazione del Censis dal titolo "L'impatto della contraffazione sul sistema-Paese dimensioni, caratteristiche e approfondimenti" il fatturato del mercato interno della contraffazione si stima che sia *di 6 miliardi e 900 milioni di euro.*

I settori più colpiti sono quelli dell'abbigliamento e degli accessori (quasi 2,5 miliardi di euro), il comparto Cd, Dvd e software (più di 1,8 miliardi di euro) e quello dei prodotti alimentari (quasi 1,1 miliardi di euro).

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CONTRAFFAZIONE 4/4

La contraffazione di un brevetto e quella di un design sono anch'esse da tenere sott'occhio anche se, con riferimento al brevetto, non è sufficiente, come spesso si sente dire, cambiare qualcosa per aggirarlo o, con riferimento al design, modificare poco i disegni, se questi offrono la stessa impressione visiva.

Va da sé che per evitare di subire la contraffazione bisogna utilizzare tutti gli strumenti noti per tutelarsi, ciò permette di azionare quelle procedure esistenti per la salvaguardia dei diritti.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

SCHEMA OPPORTUNITA':

- **Lavorare in regime di esclusiva:
nella realizzazione, nella distribuzione e nella vendita;**
- **Concessione di licenze:
limitate nel tempo e nello spazio;**
- **Cessione del diritto acquisito (brevetto, marchio, design);**
- **Difesa da eventuali contraffattori;**
- **Strumento per ottenimento di commesse e finanziamenti;**
- **Aumento di prestigio;**
- **Condizione di maggior favore nel trasferimento di tecnologie;**
- **Conquista di una posizione dominante;**
- **Stimolo nell'attività di ricerca e sviluppo;**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

PRIMA OPPORTUNITA':

- **Lavorare in regime di esclusiva:
nella realizzazione, nella distribuzione e nella vendita;**

- a) **Analizzare i mercati che possiamo raggiungere**
- b) **Conoscere le dimensioni dell'azienda e le risorse disponibili**
- c) **Valutare l'efficacia della protezione brevettuale**
- d) **Scegliere i prezzi praticabili**
- e) **Assicurarsi delle leggi nei vari paesi**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

SECONDA OPPORTUNITA':

- **Concessione di licenze:
limitate nel tempo e nello spazio;**

- a) **Ricerca dei licenziatari**
- b) **Contratti ed accordi di non divulgazione**
- c) **Licenze**
- d) **Richieste di compensi fissi e/o royalties**
- e) **Licenze su diritti esclusivi del licenziatario**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

TERZA OPPORTUNITA':

- **Cessione del diritto acquisito (brevetto, marchio, design);**
 - a) **Eventualità spesso praticata dall'inventore privato**
 - b) **Caso opposto l'acquisto**
 - c) **Negoziare con calma, mai a scatola chiusa**
 - d) **Inserite clausole di tutela**
 - e) **Cercate di rimanere agganciati al vostro diritto titolato**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

QUARTA OPPORTUNITA':

- **Difesa da eventuali contraffattori;**
 - a) **Verificate l'azionamento dei diritti esistenti**
 - b) **Controllate sempre i vostri mercati**
 - c) **Diffidate i potenziali contraffattori**
 - d) **Create uno schermo ai vostri diritti esistenti**
 - e) **Indicate gli estremi della tutela**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

QUINTA OPPORTUNITA':

- **Strumento per ottenimento di commesse e finanziamenti;**
 - a) **Informa sulla Ricerca e Sviluppo**
 - b) **Obiettivo standard nazionale**
 - c) **Titolo in gare e bandi pubblici**
 - d) **Contrattazione privata**
 - e) **Pegno per finanziamenti**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

SESTA OPPORTUNITA':

- **Aumento di prestigio;**

- a) **Immagine di propensione verso posizioni avanzate**
- b) **Marketing internazionale**
- c) **Accresce la visibilità**
- d) **Acquisizione di conoscenze**
- e) **Valorizzazione dell'azienda**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

SETTIMA OPPORTUNITA':

- **Condizione di maggior favore nel trasferimento di tecnologie;**
 - a) **Favorisce il trasferimento di know-how**
 - b) **Possibilità di stipulare contratti di maggiore durata**
 - c) **Maggiore ammontare delle royalties**
 - d) **Maggiore affidamento alla protezione**
 - e) **Più sicuro controllo dell'area geografica**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

OTTAVA OPPORTUNITA':

- **Conquista di una posizione dominante;**

- a) **Nutrito portafoglio**
- b) **Costituzione e mantenimento**
- c) **I beni immateriali superano quelli materiali**
- d) **La fusione non è una addizione**
- e) **Quotazione in borsa**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

NONA OPPORTUNITA':

- **Stimolo nell'attività di ricerca e sviluppo;**

- a) **Punteggio accademico**
- b) **Gratificazione per l'inventore**
- c) **Indicatori dell'innovazione**
- d) **Conoscenze acquisite dalle banche dati**
- e) **Riconoscimento degli stakeholder**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CONSIGLI UTILI PER LA P.I.

- **ESSENDO LA MATERIA FORTEMENTE SPECIALISTICA:**

- Consultate gli esperti o chi ha esperienze nel settore vi consiglieranno subito sulle scelte da fare, sui tempi e sui costi.
- Visitate i siti internet di settore come: il sito www.uibm.gov.it oppure il portale www.brevetti.sicilia.it
- In alcuni casi non esistono benefici economici del fai da te, in altri casi questi svaniscono rapidamente quando si presentano problemi.

- **ANALIZZATE ATTENTAMENTE LA VOSTRA ATTIVITÀ:**

- Decidete cosa ha particolare valore (se il metodo, il procedimento, oppure il prodotto, l'informazione, il segreto, ...)
- Decidete quanto siete disposti ad investire e rischiare (tempo, ...)
- Decidete come e quando tutelarvi (registrazione/deposito, segreto aziendale, ...)
- Decidete in quali mercati tutelarvi

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

... ALTRI CONSIGLI UTILI PER LA P.I.

- **Nella progettazione e produzione:**

- Fate prodotti o servizi in modo da minimizzare il rischio di utilizzi illeciti.
- Mantenete le attività chiave di progettazione e produzione in un paese.
- Variate elementi chiave dei prodotti e/o del confezionamento.

- **Nei mercati in cui operate e con i partner di affari:**

- Evitate mercati rischiosi o saggiateli con tecnologie meno nuove.
- Effettuate un'accurata analisi (due diligence) su contraenti e partner.
- Tenete contatti diretti con stabilimenti di produzione e con distributori.

- **Con i vostri distributori, mercati, addetti e clienti:**

- Educate loro sul valore dei vostri prodotti/servizi.
- Raccogliete da loro informazioni su possibili contraffazioni.
- Fate uso di accordi di confidenzialità o di segretezza.
- Inserite apposite clausole sui diritti di PI negli accordi commerciali.

Acquisizione e Gestione:

Cosa scrivere e cosa non scrivere nella domanda di richiesta tutela.

Uso del contenuto delle domande di richiesta tutela pubblicate.

Effetto dissuasivo per i concorrenti.

Un cospicuo portafoglio di diritti di Proprietà Intellettuale contribuisce a creare e migliorare l'immagine aziendale.

Effetto pubblicitario.

Banche dati.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Acquisizione dei diritti:

Scegliere il momento per depositare una domanda di tutela.

Costi per ottenere e mantenere il diritto.

Effetto territoriale e limitato nel tempo.

Leggi nazionali, convenzioni e trattati.

Scelta dei paesi dove far valere i diritti.

Collaborazioni con Università e Centri di Ricerca.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Vantaggi o svantaggi :

Esclusivamente un costo all'inizio della sua vita e tale può rimanere se non si attua una strategia volta a valorizzarlo economicamente.

E' una regola statistica generale che solamente meno del 5% dei brevetti di un portafoglio producono grandi redditi.

Perché voglio o devo avere tutele.

Stimolare e supportare la creazione di un portafoglio di diritti:

- Posizionamento della mia azienda rispetto alle altre
- Individuazione dei capitali da investire

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Strategie di mercato e concorrenziali :

Prendere decisioni strategiche.

Sbagli, anche frequenti, che possono inficiare una buona strategia di gestione nel caso brevettuale:

- si disdegna o si ignora una invenzione
- una domanda di brevetto è depositata troppo tardi
- il testo della domanda di brevetto è redatto male
- le rivendicazioni hanno portata troppo limitata
- le rivendicazioni di tipo sbagliato
- il deposito della domanda è fatto in paesi sbagliati
- le scadenze o le tasse non sono rispettate
- le procedure di brevettazione sono seguite male
- la contraffazione di un proprio brevetto non è riconosciuta.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Legislazione sul Diritto d'Autore

- **L. 22 Aprile 1941 n. 633**: “Protezione del diritto di autore e di altri diritti concessi al suo esercizio” e succ. modif.
- **1978** (20 Giugno) “Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche” **L. 399**
- **1992** (29 Dicembre) “Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore” **D.Lgs. 518**
- **1999** (06 Maggio) “Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati” **D.Lgs. 169**
- **2006** (13 Febbraio) “Attuazione della direttiva 2001/84/CE relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale” **D.Lgs. 118**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Legislazione sulla Proprietà Industriale

- **fino al 1700 monopolio brevettuale:**
privilegio concesso discrezionalmente ad un suddito a fronte di un tributo.
- **fine 1700 inizi 1800 moderno istituto brevettuali:**
viene riconosciuto al progresso tecnologico un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'economia.
- **1883 Convenzione di Unione di Parigi**
- **1970** (19 Giugno) **Patent Cooperation Treaty** di Washington
- **1973** (5 Ottobre) **European Patent Convention** di Monaco
- **1994** (15 Aprile) **Accordi di TRIPs** di Marrakech
- **2005** (10 Febbraio) **Codice della Proprietà Industriale**

Ing. Marco Cali

www.brevetti.sicilia.it

Schema dei riferimenti normativi nazionali

Le leggi italiane più significative sono quindi per la:

Diritto Industriale (Ministero dello Sviluppo Economico
ex Ministero delle Attività Produttive):

D.Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30

Diritto d'Autore (Ministero per i Beni e le Attività Culturali):

L. 22 Aprile 1941 n. 633

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Diritto d'Autore (art. 1 L. 22 Aprile 1941 n. 633):

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 Giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Diritto d'Autore (art. 2 L. 22 Aprile 1941 n. 633):

1. Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2. Le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3. Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4. Le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5. I disegni e le opere dell'architettura;
6. Le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

Diritto d'Autore(art. 2 L. 22 Aprile 1941 n. 633):

8. I programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce: Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9. Le banche dati di cui al secondo comma dell'articolo , intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10. Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Protezione Industriale (art. 1 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Comma 1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende **marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Protezione Industriale (art. 2 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Comma 1 : I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante **brevettazione**, mediante **registrazione** o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

Comma 2: Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

Comma 3: Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

Comma 4: Sono protetti, ricorrendo i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Comma 5: ... Omissis ...

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Protezione Industriale (art. 7 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Sezione I

Marchi

Art. 7

Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare **le parole**, compresi i nomi di persone, **i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche**, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Protezione Industriale (art. 29 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Sezione II

Indicazioni geografiche

Art. 29

Oggetto della tutela

1. Sono protette **le indicazioni geografiche** e **le denominazioni di origine** che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Protezione Industriale (art. 31 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Sezione III

Disegni e modelli

Art. 31

Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli **l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte** quale risulta, in particolare, dalle **caratteristiche** delle **linee**, dei **contorni**, dei **colori**, della **forma**, della **struttura superficiale** ovvero dei **materiali del prodotto stesso** ovvero **del suo ornamento**, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. ... Omissis ...
3. ... Omissis ...

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Protezione Industriale (art. 45 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Sezione IV

Invenzioni

Art. 45

Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono **nuove** e che **implicano un'attività inventiva** e sono **atte ad avere un'applicazione industriale.**
2. ... Omissis ...
3. ... Omissis ...
4. ... Omissis ...
5. ... Omissis ...
- 5 bis. ... Omissis ...

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Protezione Industriale (art. 82 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Sezione V

I modelli di utilità

Art. 82

Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità **i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego** a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in **particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.**
2. ... Omissis ...
3. ... Omissis ...

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Protezione Industriale (art. 87 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Sezione VI

Topografie dei prodotti a semiconduttori

Art. 87

Oggetto della tutela

1. ... Omissis ...
2. La topografia di un prodotto a semiconduttori e' **una serie di disegni correlati**, comunque fissati o codificati:
 - a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;**
 - b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Protezione Industriale (art. 98 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Sezione VII

Informazioni segrete

Art. 98

Oggetto della tutela

1. Costituiscono oggetto di tutela **le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali**, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
 - a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
 - b) abbiano valore economico in quanto segrete;
 - c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresì oggetto di protezione **i dati relativi a prove o altri dati segreti**, ... Omissis ...

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Protezione Industriale (art. 100 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30):

Sezione VIII

Nuove varietà vegetali

Art. 100

Oggetto del diritto

1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costituire, può essere:
 - a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
 - b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
 - c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Panoram ica generale

INVENZIONE	MODELLI DI UTILITA'	MARCHI	DISEGNO MODELLO INDUSTRIALE	DIRITTO D'AUTORE	SEGRETI DI IMPRESA
Invenzioni tecniche	Invenzioni tecniche (limitate)	Immagine a due o tre dimensioni	Configurazioni estetiche	Creazioni letterarie, musicali ...	Informazioni tecniche
Durata 20 anni	Durata 10 anni	Durata 10 anni rinnovabile sempre	Durata 5 anni rinnovabile per 25 anni	Durata vita dell'autore + 70 anni	Durata indefinita
Nazionale Europeo Internazionale	Nazionale Internazionale	Nazionale Comunitario Internazionale	Nazionale Comunitario Internazionale	Protezione attribuita con la creazione	Assenza di registrazione
U.I.B.M. E.P.O. W.I.P.O.	U.I.B.M.	U.I.B.M. U.A.M.I. W.I.P.O.	U.I.B.M. U.A.M.I. W.I.P.O.	S.I.A.E.	

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CENNI SULLE NORMATIVE COMUNITARIE

- 1. Brevetto Europeo (aderenti 38 paesi)**
- 2. Marchio Comunitario (aderenti 28 paesi)**
- 3. Disegni e Modelli Comunitario (aderenti 28 paesi)**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

EPC 38 paesi aderenti

Belgium, Germany, France, Luxembourg,
Netherlands, Switzerland,
United Kingdom **1977**

Sweden, Italy **1978**

Austria **1 May 1979**

Liechtenstein **1 April 1980**

Greece, Spain **1 October 1986**

Denmark **1 January 1990**

Monaco **1 December 1991**

Portugal, Ireland **1992**

Finland **1 March 1996**

Cyprus **1 April 1998**

Turkey **1 November 2000**

Bulgaria, Czech Republic, Estonia,
Slovakia **1 July 2002**

Slovenia **1 December 2002**

Hungary, Romania **2003**

Poland, Iceland, Lithuania **2004**

Latvia **1 July 2005**

Malta **1 March 2007**

Croatia, Norway **1 January 2008**

Former Yugoslav Republic of Macedonia, San Marino **2009**

Albania, Serbia **2010**



Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Marchio Comunitario

Disegni e Modelli Comunitario

28 paesi aderenti

Belgio, Francia, Germania,
Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi **1952**

Danimarca, Irlanda,
Regno Unito **1973**

Grecia **1981**


Portogallo, Spagna **1986**

Austria, Finlandia,
Svezia **1995**

Cipro, Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia, Ungheria **2004**

Bulgaria, Romania **2007**

Croazia **2013**



Ing. Marco Cali

www.brevetti.sicilia.it


CENNI SULLE NORMATIVE INTERNAZIONALI

- 1. Trattato di Cooperazione sui Brevetti (brevetto 148 paesi)**
- 2. Accordo e protocollo di Madrid (marchio 92 paesi)**
- 3. Accordo dell'Aia (disegno industriale 61 paesi)**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

PCT: Trattato di Cooperazione sui Brevetti (148 paesi)



Ing. Marco Cali

www.brevetti.sicilia.it

Banche Dati Pubbliche

- 1. Nazionale (presso U.I.B.M.)**
- 2. Comunitarie (presso U.A.M.I.)**
- 3. Internazionali (presso W.I.P.O.)**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Banche Dati Pubbliche

- *Espacenet*
- *Patentscope*
- *Google Patent*
- *Freepatentsonline.com*
- *Uffici brevetti nazionali (UIBM, USPTO, DPMA, IPO, SIPO, JPO ...)*

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Banche Dati Private

- ***Espacenet***
- ***Patentscope***
- ***Google Patent***
- ***Freepatentsonline.com***
- ***Uffici brevetti nazionali (UIBM, USPTO, DPMA, IPO, SIPO, JPO ...)***

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Deposito e registrazioni

1. Modulistica brevetti

2. Modulistica marchi

3. Modulistica disegni e modelli

4. Modulistica diritto d'autore

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

MODULO A (1/2)

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (U.I.B.M.)

DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE N° _____

A. RICHIEDENTE/I

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1			
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2	COD. FISCALE PARTITA IVA	A3	
INDIRIZZO COMPLETO	A4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1			
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2	COD. FISCALE PARTITA IVA	A3	
INDIRIZZO COMPLETO	A4			
B. RECAPITO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI MANDATARIO	B0	(D - DOMICILIO ELETTIVO, R - RAPPRESENTANTE)		
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	B1			
INDIRIZZO	B2			
CAP/LOCALITA'/PROVINCIA	B3			
C. TITOLO	C1			

D. INVENTORE/I DESIGNATO/I

(VA INDICARE ANCHE SE L'INVENTORE COINCIDE CON IL RICHIEDENTE)

COGNOME E NOME	D1			
NAZIONALITÀ	D2			
COGNOME E NOME	D1			
NAZIONALITÀ	D2			
COGNOME E NOME	D1			
NAZIONALITÀ	D2			
COGNOME E NOME	D1			
NAZIONALITÀ	D2			
COGNOME E NOME	D1			
NAZIONALITÀ	D2			

E. CLASSE PROPOSTA

SEZIONE	CLASSE	SOTTOCLASSE	GRUPPO	SOTTOGRUPPO
E1	E2	E3	E4	E5

F. PRIORITÀ*

DERIVANTE DA PRECEDENTE DEPOSITO ESEGUITO ALL'ESTERO

STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		TIPO	F2	
NUMERO DI DOMANDA	F3		DATA DEPOSITO	F4	
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		TIPO	F2	
NUMERO DI DOMANDA	F3		DATA DEPOSITO	F4	

MODULO C (1/2)

**AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (U.I.B.M.)
DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER MARCHIO D'IMPRESA N° _____**

MARCA
DA BOLLO

OGNE QUATTRO
PAGINE

TIPO:	T0		(P-PRIMO DEPOSITO, R-RINNOVO SENZA MODIFICHE NÉ CESSIONI, S-RINNOVO SENZA MODIFICHE MA CON CESSIONI, T-RINNOVO CON MODIFICHE MA SENZA CESSIONI, U-RINNOVO CON MODIFICHE E CESSIONI)	
A. RICHIEDENTE/I				
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1			
NATURA GIURIDICA (PJ / PD)	A2	COD. FISCALE PARTITA IVA	A3	
INDIRIZZO COMPLETO	A4			
A. RICHIEDENTE/II				
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1			
NATURA GIURIDICA (PJ / PD)	A2	COD. FISCALE PARTITA IVA	A3	
INDIRIZZO COMPLETO	A4			
B. RECAPITO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI MANDATARIO				
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	B1			
INDIRIZZO	B2			
CAP/LOCALITA'/PROVINCIA	B3			
C. MARCHIO				
DESCRIZIONE:	C1			
Marchio verbale	<input type="checkbox"/>	C3		
Marchio figurativo	<input type="checkbox"/>	C4		
Marchio individuale	<input type="checkbox"/>	C5		
Marchio collettivo	<input type="checkbox"/>	C6		
COLORI INDICATI NELLA DESCRIZIONE	C2			
E. CLASSI				
TOTALE CLASSI:	E0			
DESCRIZIONE PRODOTTI, MERCI O SERVIZI				
CLASSE				
E1				
E1				
E1				
E1				

MODULO O (1/2)

**AL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (U.I.B.M.)
DOMANDA DI BREVETTO PER DISEGNO E MODELLO N° _____**

MARCA
DA BOLLO

OGNI QUATTRO
PAGINE

TIPO (1-DISEGNO O MODELLO, 2-DEPOSITO MULTIPLO)
 NUMERO ELEMENTI (SE TIPO-2 INDICARE UN NUMERO COMPRESO TRA 2 E 100)

A. RICHIEDENTE/I

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1		
NATURA GIURIDICA (PP / PG)	A2	COD. FISCALE PARTITA IVA	A3
INDIRIZZO COMPLETO	A4		
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1		
NATURA GIURIDICA (PP / PG)	A2	COD. FISCALE PARTITA IVA	A3
INDIRIZZO COMPLETO	A4		
B. RECAPITO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI MANDATARIO	B0	(D = DOMICILIO ELETTIVO, R - RAPPRESENTANTE)	
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	B1		
INDIRIZZO	B2		
CAP/LOCALITA'/PROVINCIA	B3		
C. TITOLO	C1		

D. INVENTORE/I DESIGNATO/I (DA INDICARE ANCHE SE L'INVENTORE COINCIDE CON IL RICHIEDENTE)

COGNOME E NOME	D1		
NAZIONALITA'	D2		
COGNOME E NOME	D1		
NAZIONALITA'	D2		
COGNOME E NOME	D1		
NAZIONALITA'	D2		
COGNOME E NOME	D1		
NAZIONALITA'	D2		

E. CLASSE PROPOSTA

CLASSE SOTTOCLASSE

F. PRIORITA'

DERIVANTE DA PRECEDENTE DEPOSITO ESEGUITO ALL'ESTERO

STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		TIPO	F2
NUMERO DOMANDA	F3		DATA DEPOSITO	F4
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		TIPO	F2
NUMERO DOMANDA	F3		DATA DEPOSITO	F4
G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICROORGANISMI	G1			
FERMA DEL / DEI RICHIEDENTE / I				

RESPONSABILE IPRs D'IMPRESA

**DEVE INTERESSARSI ALLE
PROBLEMATICHE LEGALI.**

**DEVE CONOSCERE
TECNICAMENTE
PRODOTTI E SERVIZI.**

**DEVE ORIENTARSI BENE NEL
MERCATO DI INTERESSE.**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Grazie per l'attenzione

Ing. Marco Calì
www.brevetti.sicilia.it